



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Ai Dirigenti degli Uffici di Ambito Territoriale
dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Ai Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e
grado dell'Emilia-Romagna
Loro Sedi

Oggetto: Scuole paritarie di ogni ordine e grado con sede in Emilia-Romagna. Disposizioni per la presentazione delle domande di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia o di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe, a.s. 2022-2023. Richieste di attivazione di classi collaterali, a.s. 2022-2023. Richieste di modifica convenzioni, a.s. 2022-2023

Con la nota del Ministero dell'Istruzione AOODGOSV 30 novembre 2021, prot. 29452, il termine previsto per le iscrizioni alle scuole di ogni ordine e grado per l'a.s. 2022-2023 è stato fissato al 28 gennaio 2022.

Al termine delle operazioni di iscrizione, i Gestori delle scuole paritarie di ogni ordine e grado potranno presentare richiesta:

- di attivazione di nuove sezioni di scuola dell'infanzia;
- di attivazione di nuovi corsi completi a partire dalla prima classe per le scuole primarie e secondarie di I e II grado;
- in via eccezionale, di attivazione di classi collaterali.

Tali richieste si collocheranno all'interno del quadro delineato dalle normative vigenti ed in particolare:

- 1) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 29 novembre 2007 n. 267 *"Regolamento recante: Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 5 dicembre 2005, n.250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27"* che all'art. 1 comma 8 prescrive quanto segue: *"In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo delle iscrizioni annualmente stabilito per l'iscrizione degli alunni, l'estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. A norma dell'art. 1 comma 4 della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità non può essere riconosciuta, di norma, a singole classi"*;
- 2) Decreto del Ministro della Pubblica Istruzione 10 ottobre 2008 n. 83 *"Linee guida per l'attuazione del decreto ministeriale concernente la disciplina delle modalità"*



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

procedimentali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento” che recita all’art. 4 commi:

- a. *4.6 “In caso di sdoppiamento di un corso già funzionante il gestore deve chiedere entro 30 giorni dal termine ultimo annualmente stabilito per l’iscrizione degli alunni, l’estensione del riconoscimento della parità alle nuove classi, a partire dalla prima e con prospettiva di completamento del corso. Ai sensi dell’art. 1 comma 4, della Legge 10 marzo 2000 n. 62 la parità, di norma, non può essere riconosciuta a singole classi”;*
- b. *4.7 “Per le classi iniziali e intermedie il gestore può chiedere all’Ufficio Scolastico Regionale entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione allo sdoppiamento di classi dovuto a nuovi iscritti o a ripetenti che non possono essere integrati nelle classi esistenti”*
- c. *4.8 “Per le classi terminali della scuola secondaria di II grado il gestore può chiedere, con adeguata motivazione, entro l’avvio dell’anno scolastico, l’autorizzazione al Direttore scolastico regionale per una sola classe collaterale qualora gli studenti neo iscritti non possano essere inseriti nelle classi esistenti”.*

Per il corretto inquadramento di quanto previsto ai punti 4.7 e 4.8 si ricorda che la Legge 62/2000 richiede per le scuole paritarie l’organica costituzione di corsi completi, pertanto l’attivazione di classi collaterali deve intendersi come assolutamente eccezionale; tale eccezionalità è ulteriormente sottolineata per quanto riguarda le classi quinte della scuola secondaria di II grado, al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni vigenti in materia di Esami di Stato.

Per le iscrizioni dovranno essere rispettate le disposizioni di cui alla Circolare Ministeriale AOODGOSV 30 novembre 2021, prot. 29452, sopra citata. Stante quanto sopra delineato, con la presente si dispone quanto segue.

A – Attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria

L’attivazione di nuove sezioni di scuola dell’infanzia paritaria ricade in quanto previsto al comma 4.7 delle Linee guida sopra citate. Pertanto i Gestori che intendano avviare nuove sezioni per l’anno scolastico 2021-2022 dovranno farne richiesta all’Ufficio Scolastico dell’Ambito Territoriale competente **entro il termine del 15 luglio 2022.**

La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all’albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la nuova sezione, l’idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2000 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...). Tale



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Andrà altresì allegato alla richiesta l'elenco dei bambini di ciascuna sezione (esistenti e da attivare), con data e luogo di nascita.

Accertata la regolarità della richiesta e della documentazione allegata, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove sezioni prima dell'avvio dell'a.s. 2022-2023

B – Attivazione di nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo

Le scuole paritarie primarie e secondarie di I e II grado che intendano avviare nuove classi prime in previsione dell'attivazione di un corso completo presenteranno richiesta all'Ufficio dell'Ambito Territoriale competente, **entro il termine perentorio del 31 marzo 2022**. La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi il nuovo corso, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2000 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...).

Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'identità e la precedente scolarità degli allievi, i titoli di studio e le abilitazioni dei docenti (ove nuovi assunti).

Accertata la regolarità della richiesta e della documentazione allegata, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi prime in previsione del completamento del nuovo corso.

C – Attivazione di classi collaterali iniziali, intermedie o finali del primo ciclo di istruzione e dei primi 4 anni della scuola secondaria di II grado

Come indicato, l'evenienza di cui al presente comma deve intendersi come eccezionale e comunque non può dare luogo a corsi ampiamente incompleti o frammentati. Le scuole paritarie primarie, secondarie di I e di II grado che, a causa di nuove iscrizioni o di ripetenze, si trovino a dover attivare una classe collaterale iniziale o intermedia, presenteranno richiesta all'Ufficio dell'Ambito Territoriale competente, **entro il termine perentorio del 15 luglio 2022**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine indicato.



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna

Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la nuova classe, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2000 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...). Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale. Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti la precedente scolarità degli allievi ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

Accertata la regolarità della richiesta e della documentazione allegata, i Dirigenti degli Uffici degli Ambiti Territoriali provinciali emaneranno i decreti di estensione del riconoscimento di parità alle nuove classi collaterali.

D – Attivazione di classi quinte collaterali in scuole paritarie secondarie di II grado

In ottemperanza al disposto del comma 4.8 delle Linee Guida citate, i Gestori di scuole secondarie di II grado paritarie che, come evenienza eccezionale, necessitino dell'attivazione di una classe quinta collaterale, dovranno presentare richiesta all'Ufficio dell'Ambito Territoriale competente, **entro il termine perentorio del 15 luglio 2022**. Non saranno accolte richieste presentate oltre il termine perentorio indicato.

Scaduto il termine perentorio sopra indicato, i Gestori potranno accogliere iscrizioni soltanto fino al completamento delle classi esistenti, non potendosi determinare lo sdoppiamento di classi ad anno scolastico iniziato, secondo la normativa sopra riportata.

La richiesta dovrà essere accompagnata da relazione tecnica rilasciata da tecnico abilitato iscritto all'albo professionale di competenza, che attesti, comprendendovi la nuova classe, l'idoneità della struttura edilizia, degli spazi interni ed esterni, degli arredi, delle attrezzature e degli impianti tecnologici rispetto alle norme vigenti in materia di edilizia, di sicurezza e di igiene dei locali scolastici ed alle norme e regolamenti comunque applicabili, compreso quanto previsto dal Decreto Legislativo 9 aprile 2000 n. 81 (Testo Unico sulla salute e sicurezza sul lavoro) e successive integrazioni e modifiche, e confermi il possesso delle certificazioni e delle autorizzazioni previste dalle norme e rilasciate dalle competenti autorità (Comune, ASL, Vigili del Fuoco, ecc...). Tale relazione dovrà inoltre illustrare la disposizione e l'utilizzo degli spazi interni ed esterni della



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Emilia-Romagna
Ufficio III - Diritto allo studio. Europa e scuola.
Tecnologie per la didattica. Istruzione non statale

scuola, il numero massimo di persone accoglibili in ciascun locale e la destinazione d'uso di ciascun locale.

Alla richiesta saranno allegati i documenti e le dichiarazioni sostitutive di atto notorio attestanti l'identità e la precedente scolarità degli allievi ed i motivi che hanno determinato il surplus di iscrizioni.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali provinciali instruiranno il procedimento, predisporranno il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica (o di non accoglimento dell'istanza presentata dal Gestore) e trasmetteranno quest'ultimo alla scrivente Direzione Generale prima dell'avvio dell'anno scolastico 2022-2023.

Il decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica in caso di classi quinte collaterali in scuole secondarie di II grado è riservato alla firma del Direttore Generale. È fatto divieto ai Gestori di attivare nuove sezioni, classi collaterali o nuovi corsi senza aver preventivamente ottenuto il relativo decreto di estensione del riconoscimento della parità scolastica.

E – richiesta di modifica delle convenzioni per le scuole primarie paritarie

I Gestori delle scuole primarie paritarie convenzionate potranno presentare istanza di modifica della convenzione per aumento o diminuzione di classi e/o ore di sostegno. Le diminuzioni dovranno essere comunicate al momento in cui si verifichi la mancata attivazione della classe o il venir meno della necessità delle ore di sostegno. Le richieste di incremento del contributo in convenzione per aumento di classi dovranno pervenire contestualmente alle richieste di ampliamento del riconoscimento della parità scolastica di cui ai precedenti punti. Le richieste di aumento delle ore di sostegno in convenzione dovranno pervenire agli Uffici degli Ambiti Territoriali **entro il 15 luglio 2022** corredate delle certificazioni e della documentazione prevista dalla normativa vigente.

Gli Uffici degli Ambiti Territoriali provvederanno ad acquisire il parere del Gruppo di lavoro handicap provinciale in relazione alle ore di sostegno che possono essere riconosciute a ciascun nuovo alunno sulla base della certificazione e del profilo funzionale.

Il Vice Direttore Generale
Bruno E. Di Palma

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. 39/1993)